



Avvocatura dello Stato

CT 5719/15 Dott.ssa Steri
alessandra.steri@avvocaturastato.it

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Lavoro

RICORSO IN APPELLO

PER

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA** (cod. fisc. 80255230585), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (cod. fisc. 97021490152 - milano@mailcert.avvocaturastato.it), domiciliataria in Via C. Freguglia, 1;

- appellante -

CONTRO

GIOVANNA BARRACO, rappresentata e difesa dagli Avvocati Sergio Natale Edoardo Galleano e Francesca Lideo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Milano, Corso Lodi n. 19;

- appellata -

Per la riforma della sentenza n. 1440/2016 del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro (G.U.L. Dott. Di Leo), pubblicata il 13 maggio 2016 e notificata in data 27 maggio 2016.

FATTO

L'attuale appellata era stata inserita nelle allora graduatorie provinciali permanenti (ora ad esaurimento) del personale docente della scuola secondaria di I grado (classe di concorso A059 Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali) sino all'anno 2009. La ricorrente presentava domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di



Avvocatura dello Stato

*CT 5719/15 Dott.ssa Steri
alessandra.steri@avvocaturastato.it*

Trapani per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia rispettivamente nell'anno 2000 e nell'anno 2002, dichiarando di aver conseguito l'abilitazione tramite D.D. 02/04/1999 per la Primaria e D.D. 06/04/1999 per la scuola dell'Infanzia.

La stessa continuava ad aggiornare la propria posizione in graduatoria, sempre per la provincia di Trapani, presentando apposita domanda, solo fino al biennio 2005/2007. Nessuna domanda di aggiornamento veniva presentata negli anni successivi.

Pertanto la docente è stata correttamente depennata dalle graduatorie.

Soltanto in data 10/05/2014 la ricorrente presentava domanda cartacea di inserimento/trasferimento (la docente era inserita nelle G.A.E. di Trapani fino al 2007) nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Milano per il triennio 2014/17, e veniva inserita nell'elenco degli esclusi dalle G.A.E. di Milano pubblicato con D.D. n. 14378 del 04/08/14, ai sensi dell'art. 1, co. 1 del D.M. 235/14, che prevede che solo *“il personale docente ed educativo, inserito, a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata “TV”) delle graduatorie ad esaurimento in ogni provincia, può chiedere”* l'aggiornamento e/o il trasferimento dell'iscrizione.

È chiaro, quindi, ai sensi della normativa che regola la materia, che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

Avverso l'esclusione controparte proponeva ricorso al Giudice del lavoro, chiedendo l'accertamento del proprio diritto al reinserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Milano valide per il triennio 2014/2017, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e Scuola Infanzia (AAAA).



Avvocatura dello Stato

CT 5719/15 Dott.ssa Steri
alessandra.steri@avvocaturastato.it

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistendo alla domanda.

Con sentenza n. 1440/2016 il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro riteneva fondata la domanda di controparte, dichiarando il diritto della ricorrente ad essere riammessa nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Milano, valide per il triennio 2014-2017 per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e Scuola Infanzia (AAAA), con condanna dell'Amministrazione a provvedere al reinserimento e ai relativi adempimenti per l'aggiornamento della graduatoria con riferimento alla posizione della ricorrente.

Avverso la predetta decisione, ritenuta errata, propone ora appello l'esponente Avvocatura, nell'interesse del Ministero in epigrafe per i seguenti motivi in

DIRITTO

Si intende impugnare la citata sentenza, in quanto ingiusta ed erronea, relativamente alle parti in cui è affermato:

- *“Dunque, la ratio legis della statuizione era certamente quella di salvaguardare i docenti “già iscritti” nelle graduatorie permanenti, trasformate “ad esaurimento” e, in tal senso, appare porsi anche l'articolo 1, comma 1 bis, della legge n. 143/04 che non risulta in alcun modo abrogato a seguito all'entrata in vigore della legge n. 296/06.*

In senso opposto all'ipotesi di una sua abrogazione per opera della legge n. 296/06, d'altronde, si pone il comma quattro dello stesso articolo 1 della legge n. 143/04 che, per l'appunto, è stato modificato, nel 2011, dal DL 13 maggio 2011, n. 70. convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e che, come sopra riportato, fa riferimento esplicito alle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Avvocatura dello Stato

CT 5719/15 Dott.ssa Steri
alessandra.steri@avvocaturastato.it

Dunque, per tale ultima constatazione, risulta che la normativa sulle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo, comma 605, lett. c) cit. è contemporaneamente vigente rispetto alla previsione di cui all'articolo 1 della legge n. 143/04 e, pertanto, pure rispetto al comma 1 bis di quest'ultima.

Ne deriva come, per coloro che fossero inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma non abbiano, poi, mantenuto tale iscrizione in ragione della mancata formulazione di una domanda di aggiornamento delle stesse rispetto alla loro posizione, in virtù dell'art. 1, co. 1 bis cit., vi è stata correttamente la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi”;

- “Tuttavia, il medesimo comma 1 bis dell'art. 1 della legge n. 143/04, stabilisce, parimenti, la possibilità - a domanda dell'interessato (che sia stato così escluso) da presentarsi nel termine per il nuovo aggiornamento delle stesse - del reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Dall'esame della normazione primaria non risulta, poi, in particolare, alcuna previsione volta a limitare la possibilità di domandare il reinserimento in graduatoria (per coloro che fossero iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e che, successivamente, fossero stati esclusi dalle stesse per il mancato deposito di una istanza di aggiornamento) al primo triennio successivo alla trasformazione delle stesse per opera della legge n. 296/06, posto come l'unico termine di rilievo contenuto nell'articolo l'art. 1, co. 605, cit.), riguardi solo coloro che, viceversa, mai vi siano stati inclusi”;

- “Pertanto, i vari Decreti Ministeriali che si sono succeduti nel tempo, a decorrere dal DM n. 42 del 8.4.2009, sono andati oltre l'attuazione della norma primaria, prevedendo che la permanenza nelle graduatorie, a pieno titolo o con riserva, avvenga su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine indicato e stabilendo espressamente che “la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”, senza consentire alcuna possibilità di reinserimento



Avvocatura dello Stato

CT 5719/15 Dott.ssa Steri
alessandra.steri@avvocaturastato.it

successiva. Tali statuizioni sono, dunque, evidentemente, in contrasto con la norma primaria, dovendo, pertanto, essere disapplicate, a tutela del diritto di parte ricorrente derivante dall'articolo 1 della legge n. 143/04".

- "Non resta, così, che da sottolineare come la ricorrente abbia presentato la propria richiesta di reinserimento per il triennio 2014-2017 tempestivamente (...) con istanza spedita il 17.5.14 tramite il servizio postale, dovendosi ritenere tempestiva tale domanda per il principio della "spedizione", ormai condiviso nella giurisprudenza (cfr., ad es., Cass. SU, Sentenza n. 8830 del 14/04/2010; Sentenza n. 11028 del 05/05/2008; SU, Ordinanza interlocutoria n. 4[^] del 13/01/2005) e non essendo, comunque, stata contestata dalla convenuta la tempestività dell'Istanza stessa".

A tal proposito, pare opportuno che la stessa sia riformata rilevandone i vizi evidenziati di seguito.

1. ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 605 DELLA L. N. 296/06 E DEL CONSEGUENTE D.M. 35/2014, ART. 1 COMMA 1 BIS.

Ad opinione dell'esponente Avvocatura, l'impugnata sentenza è censurabile, in primo luogo, nella parte in cui il Tribunale ha affermato l'applicabilità al caso in esame dell'art. 1, comma 1 *bis* della l. n. 143/04, ritenuto ancora vigente, nonostante la successiva entrata in vigore dell'art. 1 comma 605 della l. n. 296/06.

La sentenza che si impugna si è così posta in contrasto con un consolidato orientamento giurisprudenziale (v. sentenze nn. 4990/12, 4437/12, 5004/12, 1399/13, 2574/2015, 2854/2015, 552/2016, 700/2016, 703/2016, 922/2016, 1223/2016 del Tribunale di Milano, nonché sentenza n. 88/14 della Corte d'Appello di Potenza, sentenze del 19/3/14 e del 11/11/2014 della Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 1437/2014 della Corte d'Appello di Bologna,



Avvocatura dello Stato

*CT 5719/15 Dott.ssa Steri
alessandra.steri@avvocaturastato.it*

sentenza n. 239/2016 della Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 198/2016 della Corte d'Appello di Brescia).

Alla luce di tale condivisibile orientamento va in questa sede ribadito, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, che nel caso in esame non assume valore dirimente quanto previsto dall'art.1, comma 1 *bis* L. 143/2004, in ordine alla facoltà dell'interessato di ottenere il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Si tratta, infatti, di normativa precedente a quella introdotta dall'art. 1 comma 605 L. n. 296/2006. Quest'ultima, in base al noto principio giuridico "*lex posterior derogat legi priori*", trova applicazione anche in deroga alle previsioni legislative anteriori e con essa contrastanti, tenuto in ogni caso conto che la prevista trasformazione della graduatorie da permanenti ad esaurimento comporta, evidentemente, una loro sostanziale modifica strutturale con loro chiusura e cristallizzazione alla data di entrata in vigore del relativo testo normativo, fatta eccezione per le ipotesi previste espressamente dalla legge, anche successive, in relazione a specifiche fattispecie, pacificamente non configurabili nel caso di specie.

Va rilevato, al riguardo, che il citato comma 605 recita testualmente che "*con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di*



Avvocatura dello Stato

*CT 5719/15 Dott.ssa Steri
alessandra.steri@avvocaturastato.it*

specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione”.

Orbene l'attuale appellata non rientra nei casi tassativamente indicati dalla norma per i quali sono rimasti possibili successivi inserimenti, e pertanto, una volta cancellata dalla graduatoria ad esaurimento non aveva più diritto di chiedere di esservi nuovamente inserita.

In tal senso si è pronunciata di recente la Corte d'Appello di Brescia con la sentenza n. 198/16, sopra richiamata, che si deposita, affermando che “*Alla luce delle considerazioni sino a qui svolte deve quindi affermarsi che l'applicabilità della norma dell'art. 1, comma 1-bis, del D.L. 97/2004, conv. in L. 143/2004, che prevede il diritto al reinserimento dei supplenti cancellati, è incompatibile con la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento*”.

Del resto basta rilevare che l'attuale appellata è rimasta inerte per numerosi anni, senza attivarsi per ottenere l'inserimento in graduatoria.

Appare evidente che per tale lungo periodo controparte non ha più praticato in alcun modo l'insegnamento, e non può quindi vantare le ragioni che giustificano la permanenza in una graduatoria che, proprio in quanto “ad esaurimento”, è in ultima analisi finalizzata all'immissione in ruolo del personale che ha maturato una significativa esperienza di insegnamento.

Orbene, controparte dal 2007 non ha più alcuna esperienza di insegnamento e non si vede per quale ragione dovrebbe ora beneficiare della richiesta immissione in graduatoria al pari di altri insegnanti che, in virtù della loro ininterrotta permanenza e dell'esperienza così acquisita, vantano una ragionevole aspettativa di immissione in ruolo.



Avvocatura dello Stato

CT 5719/15 Dott.ssa Steri
alessandra.steri@avvocaturastato.it

Proprio per tale ragione pare censurabile la sentenza anche nel punto in cui ha affermato che “*Non resta, così, che da sottolineare come la ricorrente abbia presentato la propria richiesta di reinserimento per il triennio 2014-2017 tempestivamente (...) con istanza spedita il 17.5.14 tramite il servizio postale, dovendosi ritenere tempestiva tale domanda per il principio della "spedizione", ormai condiviso nella giurisprudenza (cfr., ad es., Cass. SU, Sentenza n. 8830 del 14/04/2010; Sentenza n. 11028 del 05/05/2008; SU, Ordinanza interlocutoria n. 4[^] del 13/01/2005) e non essendo, comunque, stata contestata dalla convenuta la tempestività dell'Istanza stessa*”.

Invero, la circostanza che la stessa abbia o meno presentato tempestivamente la domanda di reinserimento per il triennio 2014/2017 è priva di rilievo, in quanto assume rilevanza determinante e dirimente la circostanza che la stessa ricorrente fosse stata cancellata dalla graduatoria, a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento a partire dal 2007, giustificando così la cancellazione della stessa appellata dalle graduatorie.

Alla luce delle successive modifiche normative intervenute richiamate di seguito, al punto 2, è evidente che la *ratio* che ha portato il legislatore a modificare la validità delle graduatorie permanenti, anche in attesa di trovare altre “strade” per snellire la procedura di reclutamento del personale insegnante, è da ricercare nella necessità di individuare dei paletti per porre fine al continuo ingresso di aspiranti docenti che arricchiva *ad libitum* l'immensa fila di precari.

Quindi, per tale ragione il legislatore, attraverso la legge n. 296/2006 e successivi interventi normativi, ha trasformato le predette graduatorie da permanenti “ad esaurimento” in modo da tutelare i precari con numerosi anni di servizio e da esaurire nel più breve tempo possibile le liste, assicurando, al



Avvocatura dello Stato

*CT 5719/15 Dott.ssa Steri
alessandra.steri@avvocaturastato.it*

contempo, la regolarità delle assunzioni sulla base dei posti vacanti ed effettivamente rilevati.

Ancora, deve osservarsi che la sentenza impugnata è censurabile anche nella parte in cui afferma che *“i vari Decreti Ministeriali che si sono succeduti nel tempo, a decorrere dal DM n. 42 del 8.4.2009, sono andati oltre l'attuazione della norma primaria, prevedendo che la permanenza nelle graduatorie, a pieno titolo o con riserva, avvenga su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine indicato e stabilendo espressamente che “la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”, senza consentire alcuna possibilità di reinserimento successiva. Tali statuizioni sono, dunque, evidentemente, in contrasto con la norma primaria, dovendo, pertanto, essere disapplicate, a tutela del diritto di parte ricorrente derivante dall'articolo 1 della legge n. 143/04”*.

Al contrario si osserva che non si tratta di fonti subordinate che vanno oltre l'attuazione della norma primaria, ma, si ribadisce che è la stessa legge 296/2006 che ha riservato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la disciplina in concreto delle predette graduatorie, peraltro, in applicazione del principio sancito dalla legge medesima e dalle successive fonti normative. Al predetto Ministero è stata affidato il compito di definire un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, *“al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente”*.

Quindi, è una legge successiva, la legge 296/06 e, in particolare, l'art. 1, comma 605, che deroga ad una legge antecedente e rispetto a quest'ultima prevale, in forza del principio *lex posterior derogat legi priori*.



Avvocatura dello Stato

CT 5719/15 Dott.ssa Steri
alessandra.steri@avvocaturastato.it

I decreti ministeriali, quindi, hanno semplicemente dato attuazione a quanto previsto da una fonte di rango primario.

2. MANCATA CONSIDERAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 20 DEL D.L. N. 70/11 E DELL'ART. 14 COMMA 2 TER DEL D.L. N. 216/11.

In secondo luogo il Giudice di prime cure non ha tenuto adeguatamente conto che il principio affermato dal sopra citato comma 605 è stato poi ribadito dal legislatore con l'art. 9 comma 20 del d.l. n. 70/11 (conv. in l. n. 106/11), che recita testualmente *“Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell' articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale»”*.

Successivamente il principio della impossibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento è stato ribadito dall'art. 14 comma 2 *ter* del d.l. n. 216/11 (conv. in l. n. 14/12), che recita *“Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A*



Avvocatura dello Stato

CT 5719/15 Dott.ssa Steri
alessandra.steri@avvocaturastato.it

e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013".

Orbene, tali norme hanno chiaramente ed inconfutabilmente confermato il principio che le graduatorie ad esaurimento non sono aperte per l'inserimento di nuovi soggetti, fatte salve le tassative eccezioni indicate espressamente dalla legge per tali graduatorie ad esaurimento.

La sentenza impugnata non ha tenuto conto di tali interventi legislativi e dovrà pertanto essere riformata, non rientrando controparte tra i soggetti aventi titolo per l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento, non potendo al caso in esame applicarsi le vecchie regole dettate per le allora graduatorie permanenti, poi trasformate dal legislatore in graduatorie ad esaurimento, con caratteristiche e disciplina diverse.

Controparte non aveva diritto, pertanto, ad una nuova ammissione nella graduatoria, dalla quale in precedenza era stata cancellata a tutti gli effetti, circostanza di cui non ha tenuto conto il Tribunale.

In conclusione, anche sotto questo secondo profilo, la sentenza impugnata dovrà essere riformata con reiezione delle avverse domande, siccome infondate in fatto ed in diritto.

* * *

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, si chiede che venga autorizzata la notificazione per pubblici proclami del presente ricorso in appello con le stesse modalità



Avvocatura dello Stato

*CT 5719/15 Dott.ssa Steri
alessandra.steri@avvocaturastato.it*

con cui è stata effettuata in primo grado, ovvero attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

* * *

Alla luce dei motivi sopra illustrati, si chiede di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1440/2016 del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro (G.U.L. Dott. Di Leo), pubblicata il 13 maggio 2016 e notificata in data 27 maggio 2016, respingersi il ricorso originariamente proposto perché infondato. Vinte le spese del gravame”.

* * *

Si deposita:

- 1) copia della sentenza n. 1440/2016 del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro (G.U.L. Dott. Di Leo), pubblicata il 13 maggio 2016 e notificata in data 27 maggio 2016;
- 2) fascicolo degli atti di primo grado;
- 3) copia della sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, n. 552/2016;
- 4) copia della sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, n. 700/2016;
- 5) copia della sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, n. 703/2016;
- 6) copia della sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, n. 922/2016;
- 7) copia della sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, n. 1223/2016;
- 8) copia della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1437/2014;
- 9) copia della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 239/2016;



Avvocatura dello Stato

*CT 5719/15 Dott.ssa Steri
alessandra.steri@avvocaturastato.it*

10) copia della sentenza della Corte d'Appello di Torino dell'11 novembre 2014;

11) copia della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 198/2016.

Ai fini della prenotazione a debito del contributo unificato di cui all'art. 9 T.U. 115/2002, come modificato, da ultimo, dal D.L. 6 luglio 2011, n. 68, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, si dichiara che - in assenza di indicazioni sul reddito imponibile di controparte, ai sensi del comma 1 bis della predetta disposizione - il valore della presente controversia è indeterminato, per cui l'importo del predetto contributo è di € 388,50.

Milano, 15 giugno 2016

*Procuratore dello Stato
Alessandra Steri*